



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 17/01/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 gennaio 2013, n. 2**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,8 MW, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel Comune di Apricena (FG) in località "Posticchia";
- di una cabina di consegna connessa alla linea MT EAAP;
- di una linea elettrica interrata a 20 KV per il collegamento dell'impianto eolico alla linea esistente MT EAAP alimentata dalla CP Apricena. Società: Grup.pa S.r.l. con sede legale in Via Danimarca n. 1 - 71100 FOGGIA - P. IVA e C.F. 03219510710.

Il giorno 2 gennaio 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Grup.pa Srl con nota depositata il 12.07.2010 ed acquisita al prot. n.11146 del 14.07.2010 ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,9 MW sito nel Comune di Apricena (FG), denominato "Posticchia";

- la Società ha dichiarato che l'impianto proposto è destinato all'autoconsumo ai sensi dell'art. 2 comma 2 D. Lgs. 79/1999, in base al quale si definisce autoproduttore la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70 % annuo per uso proprio;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche non può verificare preventivamente i requisiti dell'autoconsumo, pertanto, tale verifica è demandata al gestore di rete Enel Distribuzione SpA e al GSE SpA ai quali viene notificato il presente atto;

- l'impianto in oggetto non risulta soggetto alla procedura di valutazione ambientale di cui alla L.R. n.11/2001 e s.m.i.;
- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. n.423223 del 02.09.2008 (codice rintracciabilità 14586), forniva alla Società proponente la s.t.m.g. per la quale l'impianto veniva allacciato alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20kV tramite costruzione di cabina di consegna connessa alla linea MT esistente EAAP (DP6016051) alimentata dalla CP Apricena. La soluzione prevedeva:
  - Connessione in derivazione dalla linea MT EAAP (DP6016051) mediante costruzione di circa 400mt di linea in cavo sotterraneo;
  - Installazione di dispositivo di sezionamento su palo;
  - Costruzione di cabina di consegna;
- Successivamente, in data 23/7/2009, ENEL SPA ha validato il Piano Tecnico delle opere elettriche;
- il proponente, con pec del 10.03.2011, presentava istanza telematica secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.3029/2010 acquisendo il Codice Pratica I7MZXMG;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.AOO\_159/24/03/2011/0003762U, inoltra alla Società il preavviso di improcedibilità a cui la Società dava riscontro con pec del 20.04.2011;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, avendo analizzato la documentazione integrata, con pec del 27.06.2011 richiedeva alla Società l'adeguamento della Dichiarazione resa dall'Istituto Bancario al modello proposto dal medesimo Ufficio a cui la Società ha dato riscontro in data 17.08.2011;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.3783 del 20.04.2012, comunicava l'avvio del procedimento secondo la procedura telematica alla Società Grup.pa Srl e agli Enti titolari del rilascio del parere di competenza;
- successivamente, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, in ottemperanza alla Conferenza di Direzione n. 2 del 16.01.2012 e in vista dell'indizione della Conferenza di Servizi, ha richiesto al Servizio Ecologia, con pec del 30.05.2012, il resoconto delle Società che hanno presentato istanza di valutazione ambientale per impianti eolici proposti anteriormente a quello oggetto della convocazione della CdS ed insistenti nella medesima area territoriale;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 5471 del 05.06.2012, convocava per il giorno 25.06.2012 la Conferenza di Servizi presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. La medesima Convocazione di Servizi veniva indirizzata anche alle Società che avevano presentato progetti di impianti eolici nel Comune di Apricena in data antecedente a quella di Grup.pa S.r.l..

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Servizio Foreste, prot. n. 12006 del 21.06.2012, comunica che l'area interessata dalla realizzazione dell'aerogeneratore e delle opere connesse non ricade in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923. L'eventuale taglio di piante ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato dalla Sezione provinciale in ottemperanza alla normativa regionale vigente;
- Anas SpA, prot. n. 21488 del 08.06.2012, comunica che non essendo previsti in progetto attraversamenti e/o parallelismi con statali, non è tenuta a esprimere alcun parere e/p informazione in merito;
- Comune Apricena- Ufficio Tecnico, prot. n. 7277 del 14.06.2012, sotto il profilo edilizio e urbanistico esprime il proprio parere come segue:
  - in relazione al Regolamento Comunale per gli impianti eolici approvato con Delibera di C.C. n. 27 del 30.06.2004, l'intervento si pone in contrasto con l'articolo 4 che espressamente vieta l'installazione di impianti "il cui numero di torri eoliche sia inferiore a 5 unità" salvo che l'impianto medesimo, ai sensi dell'articolo 8, non rientri di quelli per autoproduzione;
  - in relazione al vincolo PUTT il Comune di Lesina ha rilasciato autorizzazione paesaggistica n. 24/2012 prot. n. 7309;
  - per l'esecuzione del cavidotto su strade comunali deve essere acquisita specifica autorizzazione ai

sensi del vigente regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico approvato con deliberazione di C.C. n.29 del 1.07.2010 e corrisposta, in esercizio, la tassa comunale di sottosuolo/soprasuolo nella misura prevista dalle leggi vigenti;

- in relazione alla ubicazione dell'impianto nel perimetro del giacimento marmifero di Apricena del PRAE già vigente al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica in regione, si segnala la competenza del Settore Attività Estrattive della Regione Puglia in merito alla verifica dell'ammissibilità dell'impianto nelle more dell'approvazione del Piano Particolareggiato;

- Comune di Lesina - Commissione Paesaggistica associata Comune Lesina/Poggio Imperiale/Apricena, n. 24/2012 prot. n. 7309, comunica che sotto il profilo paesaggistico non sussistono elementi ostativi ai fini della realizzazione dell'intervento in quanto lo stesso non interferisce con alcun Ambito Territoriale Distinto ovvero non crea pregiudizio alla conservazione dei valori paesistici del sito. (...) Inoltre, l'ambito territoriale esteso oggetto di intervento non possiede un elevato grado di naturalità non presentando al suo interno peculiarità paesaggistiche soggette a specifica tutela da parte del P.U.T.T/P.

Ritiene pertanto che l'intervento in parola non andrà ad interferire né con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato né con le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T/P per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito interessato dalle opere.

Pertanto, fermo restando le predette prescrizioni secondo gli indici e parametri urbanistico-edilizi assentiti, la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta non andrà ad interferire con alcuna componente strutturante l'assetto paesaggistico, è da reputarsi compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Al fine di tutelare gli elementi paesaggistici strutturanti, nonché i segni tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto dell'intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo delle opere a farsi, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o di compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento: perimetralmente all'area interessata, dovranno essere piantumate alberature della flora locale in modo da realizzare effetti mitigatori dell'impatto visivo.

Sulla base dell'istruttoria e degli elaborati allegati all'istanza, l'intervento proposto non altera i valori ambientali del sito e pertanto si determina di concedere l'autorizzazione paesaggistica intercomunale per le opere oggetto di autorizzazione;

- Autorità di Bacino, prot. n. 7447 del 19.06.2012, comunica che le opere interessate dalle opere in progetto, incluse le opere di connessione, non sono assoggettate ai vincoli di competenza dell'Autorità di Bacino;

- Consorzio di Bonifica per la Capitanata, prot. n. 11154 del 21.06.2012, comunica che dall'esame della documentazione tecnica non sono emerse interferenze tra gli interventi in progetto e le opere e gli impianti gestiti dal medesimo Consorzio;

- Regione Puglia - Ufficio Controllo e Gestione del P.R.A.E., prot. n. 18193 del 25.06.2012, rileva che le opere previste ricadono in un comprensorio estrattivo soggetto a Piano Particolareggiato ai sensi dell'art. 4 Titoli I delle NTA del P.R.A.E. vigente, approvato con D.G.R. n. 445/2010. Tale strumento attuativo, la cui redazione è stata delegata ai Comuni di Apricena, Poggio Imperiale e Lesina, ad oggi non è stato ancora approvato. Pertanto esprime nulla osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. Evidenzia tuttavia che, ricadendo le opere previste in un comprensorio caratterizzato dalla presenza di cave dismesse, la Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a spostare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.

A tal proposito, la Società, nel modulo parere depositato in sede di Conferenza di Servizi, ha dichiarato che il progetto è stato redatto rispettando le distanze di sicurezza dai cigli delle cave esistenti, in conformità a quanto previsto dalle NTA del P.R.A.E.. Pertanto, si impegna, anche in fase di realizzazione del progetto, a rispettare le distanze di sicurezza dai cigli come richiesto nel parere

suddetto.

• Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 86820 del 15.10.2012, rilascia parere favorevole a condizione che:

- tutti i materiali da utilizzare per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere siano costituiti da materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri eoliche o da cave presenti nelle vicinanze, che estraggono lo stesso tipo di materiale; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e transito dei mezzi;

- nella costruzione delle piste non vengano eseguiti sbancamenti e movimentazione del suolo;

- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, sia ripristinato lo strato originario del suolo;

- nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, dovrà essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non dovrà essere compattato;

- divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;

- se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale nei termini di legge, prima di realizzare le opere;

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 11953 del 15.10.2012, comunica che, dalla carta del rischio archeologico, pur non evidenziandosi resti di natura archeologica, non esclude l'intercettazione di una stratigrafia archeologica di cui allo stato attuale non è valutabile il livello di conservazione. Ciò premesso, comunica che non vi sono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto ma ogni movimento di terra di sia pur piccola entità, deve essere eseguito alla presenza di un archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale. Chiede inoltre che venga comunicata la data di avvio dei lavori per consentire gli opportuni controlli in corso d'opera;

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 12365 del 30.08.2012, comunica quanto segue:

- l'impianto eolico è localizzato all'interno di un ambito esteso di valore distinguibile C, così come individuato dal Putt/P, per il quale alla scrivente non sono attribuibili specifiche competenze;

- le opere di connessione saranno interrate, come desunto dagli elaborati tecnici e descrittivi, per cui non costituiscono interferenza da un punto di vista paesaggistico;

- dalla carta della intervisibilità, e dai renders fotografici si rileva lo scarso impatto visivo del singolo aerogeneratore da realizzarsi;

- come risulta dalla dichiarazione resa dalla Ditta Grup.pa Srl (prot. 11529 del 8.08.2012) gli impianti attribuibili alle altre ditte individuate dal RUP alla partecipazione alla Conferenza di Servizi "non risultano attualmente autorizzati né tantomeno hanno ottenuto Determina Dirigenziale di approvazione da parte del Settore Ambiente" della Regione Puglia, per cui si ritiene sufficiente la documentazione relativa alla verifica dell'interferenza visiva del solo impianto in oggetto.

Pertanto la Scrivente esprime nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

• Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 7497 del 29.08.2012, rilascia nulla osta alla costruzione definitiva dell'impianto subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

Inoltre precisa che l'elettrodotto in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il nulla osta di competenza dell'Amministrazione scrivente e che sarà rilasciato:

- dopo esito favorevole del sopralluogo tecnico, che dovrà essere chiesto in tempo utile;

- dopo la verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'elettrodotto in oggetto e gli impianti TLC interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T. serie K-L e C.E.I. 103-6;
- Aeronautica Militare-III Regione Aerea, prot. n. 44764 del 14.09.2012, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che siano rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore con la circolare al foglio n.146/394/4422 del 9/08/2000 per ciò che riguarda la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea;
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico Provinciale FG, prot. n. 39853 del 06.09.2012, rilevato che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali e/o artificiali e anche lo stesso campo eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere, rilascia nulla osta all'approvazione del progetto;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 10892 del 06.09.2012, rilascia nulla osta con prescrizioni a condizione che la Società provveda alla bonifica dell'area interessata dall'impianto in progetto, la cui esecuzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'Ufficio BCM del 10 Reparto Infrastrutture di Napoli;
- Asl Foggia, prot. n. 70793 del 03.09.2012, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in questione;
- Snam Rete Gas, prot. n. 251 del 09.07.2012, comunica che dall'esame della planimetria comparata con i disegni di dettaglio di proprietà Snam Rete Gas, nelle zone interessate dal progetto non sono presenti metanodotti;
- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 42622 del 07.08.2012, rilascia parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - l'aerogeneratore da installare sarà: marca ENERCON E53 diametro 53m, altezza mozzo fino a 75m;
  - siano rispettate le procedure di legge per le caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;
  - il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati);
  - la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
  - siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri

Rilevato che:

- la Società con atto notorio a firma del rappresentante legale del 04.07.2012 ha dichiarato che le opere in oggetto non interessano strade di competenza della Provincia di Foggia né interferiscono in alcun modo con impianti di proprietà dell'Acquedotto Pugliese;
- la proponente, con nota pec del 19.10.2012 acquisita al prot. n.9871 del 19.10.2012, trasmetteva:
  - dichiarazione dell'atto notorio a firma del rappresentante legale nella quale si attestava l'assenza di produzioni agro-alimentari di qualità, di impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziati nell'ambito dei Piani di sviluppo agricolo e rurale con fondi europei;
  - Relazione pedo-agronomica a firma del Dott. Agronomo nella quale si attestava, nell'area oggetto di intervento, l'assenza di ulivi monumentali;
  - dichiarazione dell'atto notorio a firma del progettista attestante la distanza maggiore di 1 Km dal centro edificabile del Comune di Apricena per il progetto de quo;
  - la proponente, con pec dell'8.11.2012, acquisita al prot. n. 10599 del 09.11.2012, comunicava la disponibilità di tutte le aree interessate dal progetto e per le quali non si necessitava di procedura

espropriativa;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.10631 del 12.11.2012, comunicava agli Enti/Amministrazioni coinvolti in Conferenza di Servizi la conclusione positiva del procedimento ai sensi della D.G.R. n.3029/2010;
- in data 16.11.2012 la Società depositava:
  - n.3 copie del progetto corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesta che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della Società con la quale si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - copia del certificato camerale rilasciato dalla CCIAA di Foggia, ai sensi dell'art.10 della Legge n.575/65, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 25 del 25.09.2012 e del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011;
  - dichiarazione di Atto Notorio sul possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per la realizzazione ed esercizio dell'attività previsti dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
  - ricevuta di versamento relativa agli oneri di monitoraggio previsti dal punto 4.2 della DGR n.3029/2010;
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con pec del 21.11.2012, comunicava alla Società, a seguito di disposizioni di Avvocatura Regionale, la rettifica del versamento degli oneri di monitoraggio da calcolarsi ai sensi dell'art. 2 comma 3.5 della D.G.R. n. 35/2007;
  - la Società, in data 23.11.2012 ovvero in sede di sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo, comunicava all' Ufficio Energia e Reti Energetiche che la potenza dell'aerogeneratore da installare era di 0,8 MW e non 0,9 MW come sempre indicato nelle comunicazioni precedenti a causa di un refuso progettuale riferito alla DIA presentata in data 09.06.2008. Difatti l'effettiva potenza dell'aerogeneratore era riscontrabile negli elaborati progettuali della domanda contenenti la scheda tecnica riferita alla torre eolica Enercon - E53 di potenza 800 kW;
  - l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 28.11.2012 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n.14413.

Considerato che:

- risultano trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- da verifica effettuata dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche, è emerso che l'area di intervento non è toccata da alcuna misura di salvaguardia né da alcun vincolo d'uso degli acquiferi definiti dal P.T.A.;
- il progetto, ricadendo nell'applicazione dell'art. 5. comma 1 del R.R. n. 24/2010, non risulta, da verifiche effettuate dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche, interferire con alcuna area non idonea definita dal medesimo Regolamento;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete elettrica e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n.1 aerogeneratori della

potenza elettrica di 0,8 MW ubicato nel Comune di Apricena (FG) - località "Posticchia" posizionata secondo le seguenti coordinate riportate in tabella:

---

AEROGENE- COORDINATE  
RATORE N. GAUSS BOAGA  
X Y

---

1 2555526 4628726

---

e delle opere connesse costituite da:

- connessione in derivazione dalla linea MT EAAP (DP6016051) mediante costruzione di circa 400mt di linea in cavo sotterraneo;
- installazione di dispositivo di sezionamento su palo;
- costruzione di una cabina di consegna connessa alla linea MT esistente EAAP (DP6016051) alimentata dalla CP Apricena;
- La Società ha depositato n. 3 copie del progetto definitivo che fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 2 del 2 gennaio 2013 a firma del funzionario istruttore Ing. Federica Carozzo agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2012, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 0,8 MW costituito da n. 1 aerogeneratore ubicato nel Comune di Apricena (FG) - località "Posticchia" e delle relative opere connesse, come innanzi descritti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere, in particolare quelle relative alla finalità per autoconsumo dell'impianto.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;



Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Visto il Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 23.11.2012 tra la Regione Puglia e la Società Grup.pa S.r.l.;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Grup.pa S.r.l. con sede legale in via Danimarca 1 - 71100 Foggia - P.IVA e C.F. 03219510710 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 1 aerogeneratore della potenza elettrica di 0,8 MW ubicato nel Comune di Apricena (FG) - località "Posticchia" posizionata secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

---

AEROGENE- COORDINATE  
RATORE N. GAUSS BOAGA  
X Y

---

1 2555526 4628726

---

e delle opere connesse costituite da:

- connessione in derivazione dalla linea MT EAAP (DP6016051) mediante costruzione di circa 400mt di

linea in cavo sotterraneo;

- installazione di dispositivo di sezionamento su palo;

- costruzione di una cabina di consegna connessa alla linea MT esistente EAAP (DP6016051) alimentata dalla CP Apricena.

L'impianto si configura come impianto ad energia eolica per AUTOCONSUMO in quanto utilizza l'energia elettrica prodotta in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Grup.pa S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La Società, successivamente al rilascio del presente titolo autorizzativo e come evidenziato nella nota prot. n.7277 del 14.06.2012 del Comune di Apricena, per l'esecuzione del cavidotto su strade comunali, deve acquisire specifica autorizzazione ai sensi del vigente regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico approvato con deliberazione di C.C. n.29 del 1.07.2010 e corrisposta, in esercizio, la tassa comunale di sottosuolo/soprassuolo nella misura prevista dalle leggi vigenti.

Art. 6)

La Società, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", dovrà presentare il piano di utilizzo all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.

La trasmissione (il modello è allegato al decreto stesso) può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. L'Autorità competente è:

- la Regione-Area politiche per l'ambiente, reti e qualità urbana-Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS per le opere soggette a valutazione ambientale;  
- nei restanti casi, il Comune di localizzazione dell'intervento non comportando, lo strumento della CdS, modificazione o sottrazione delle competenze normativamente attribuite (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2107/2007).

Art. 7)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### Art. 8)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 9)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### Art. 10)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo tecnico-amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 art. 215 e s.m.i., redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il collaudo tecnico-amministrativo non sostituisce gli adempimenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. n.380/2001.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### Art. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.

L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 13)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato, nonché a Enel Distribuzione SpA e al GSE SpA per la verifica in corso di esercizio dei requisiti relativi all'autoconsumo dichiarato dalla Società.

Art. 14)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 21 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---